Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 91**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 8 aprile 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DELL'8 APRILE 1968:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 91 DELL'8 APRILE 1968:

(3409)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1968, n. 314.

Approvazione ed esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti atti internazionali tra l'Italia e la Gran Bretagna:

a) Scambio di note per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965;

b) Scambio di note per l'esenzione dalle imposte degli istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla rispettiva clausola finale delle note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da istituti culturali.

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING THE EXEMPTION FROM CUSTOMS DUTIES OF MATERIAL IMPORTED BY CULTURAL INSTITUTES IN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

No. 1

The Secretary of State for Foreign Affairs to the Italian Chargé d'Affaires

Foreign Office, S.W.1,
1 September, 1965.

Sir,

I have the honour to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning the exemption from customs duties of material imported by cultural institutes in the United Kingdom and Italy.

I now have the honour to inform you that the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the Government of the Italian Republic in the following terms:

(1) The import into the Unitd Kingdom by or on behalf of any Italian cultural institute in the United Kingdom established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951,(¹) of any material referred to in Article X of that Convention shall, where appropriate, be accorded relief from customs duties in accordance with the law and practice existing from time to time in the United Kingdom.

(2) The import into Italy of any material referred to in Article X of that Convention shall be accorded relief from customs duties and import tax, provided that it is destined for a British cultural institute in Italy maintained or established in accordance with Article II of that Convention.

(3) The provisions in sub-paragraph (2) above shall be regarded as having taken effect from the date of entry into force of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic I have the honour to suggest that the present Note and your reply in that sense shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter. I have further to suggest that the Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Italian Republic shall notify the Government of the United Kingdom that they have given effect to the appropriate measures and shall remain in force until six months after the date on which either Government shall have given notice of termination.

I have the honour to be, with high consideration, Sir, Your obedient Servant,

(For the Secretary of State)
Robert CECIL

No. 2

The Italian Chargé d'Affaires to the Secretary of State for Foreign Affairs

Londra, 1° settembre 1965.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna la quale tradotta ha il seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e del Governo della Repubblica italiana circa l'esenzione dai diritti di dogana sul materiale importato dagli Istituti culturali nel Regno Unito ed in Italia.

Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito è disposto a concludere con il Governo della Repubblica italiana un Accordo nei seguenti termini:

1) L'importazione nel Regno Unito da parte o per conto degli Istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'Art. 10 di detto Accordo, godrà, se del caso, della esenzione dai diritti di dogana in conformità con la legislazione e la prassi esistenti nel tempo nel Regno Unito.

2) L'importazione in Italia, da parte o per conto degli Istituti culturali britannici in Italia, contemplati dall'Art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, del materiale previsto dall'Art. 10 di detto Accordo, sarà esente da diritti di dogana e da tasse di importazione.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 suddetto avranno effetto dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresì che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia".

In riposta ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta quale Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di avere effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Paolo PANSA CEDRONIO
Incaricato d'Affari a.i.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Scambio di note fra l'Italia e la Gran Bretagna per l'esenzione dalle imposte degli istituti culturali

EXCHANGE OF NOTES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING THE EXEMPTION FROM LOCAL TAXATION OF THE PREMISES OF CULTURAL INSTITUTES IN THE UNITED KINGDOM AND ITALY

No. 1

The Secretary of State for Foreign Affairs to the Italian Chargé d'Affaires

Foreign Office, 1 September, 1965.

Sir,

I have the honour to refer to the recent discussions between representatives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic concerning the exemption from local taxation of the premises of cultural institutes in the United Kingdom and Italy. I now have the honour to inform you that the Government of the United Kingdom are prepared to conclude an Agreement with the Government of the Italian Republic in the following terms:

(1) The United Kingdom Government shall bear that proportion of the local rates leviable on any Italian cultural institute in the United Kingdom established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951(1) which represents the payment for services which do not directly benefit the occupier. However this provision shall apply only to premises of such cultural institutes (and residences forming part thereof) which are:

(*a*) owned or leased by the Italian Government; and

(*b*) occupied by members of the staff of the Italian Government serving in the United Kingdom who are not entitled to diplomatic privileges and who are not engaged in the sale of goods, banking, shipping, or any other trading or commercial activity.

(2) The Italian Government shall exempt from all taxes on income derived from buildings, from all taxes on income derived from lands and from all additional taxes, any immovable property which is:

(*a*) owned by any British cultural institute in Italy maintained or established in accordance with Article II of the Anglo-Italian Cultural Convention of the 28th of November, 1951; and

(*b*) used for cultural purposes; however, if a small part of such a property is used as a residence for an employee of an institute, the property shall, nevertheless, be regarded as being used for cultural purposes.

(3) The provisions above shall be regarded as having taken effect on the 1st of April, 1964.

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of the Italian Republic I have the honour to suggest that the present Note and your reply in that sense shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments in this matter. I have further to suggest that the Agreement shall enter into force on the date on which the Government of the Italian Republic shall notify the Government of the United Kingdom that they have given effect to the appropriate measures and shall remain in force until six months after the date on which either Government shall have given notice of termination.

I have the honour to be, with high consideration, Sir, Your obedient Servant,

(*For the Secretary of State*)
Robert CECIL

No. 2

The Italian Chargé d'Affaires to the Secretary of State for Foreign Affairs

Londra, 1° settembre 1965.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna la quale tradotta ha il seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi ai colloqui intervenuti tra i Rappresentanti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e quelli del Governo della Repubblica Italiana circa l'esenzione dalle imposte sui locali adibiti ad Istituti Culturali nel Regno Unito ed in Italia. Ho ora l'onore di informare la Signoria Vostra che il Governo del Regno Unito è disposto a concludere un Accordo con il Governo della Repubblica Italiana nei seguenti termini:

1) il Governo del Regno Unito si assumerà quella parte delle imposte applicabili agli istituti culturali italiani nel Regno Unito, contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembre 1951, che rappresenta il pagamento di servizi dei quali l'occupante non beneficia direttamente.

Tuttavia questa agevolazione sarà concessa solo per i locali di detti istituti culturali (e alle abitazioni che ne fanno parte) che siano:

a) di proprietà del Governo italiano o da esso presi in affitto;

b) occupati da dipendenti del Governo italiano in servizio nel Regno Unito che non godano dei privilegi diplomatici e che non si occupino di vendita di merci, di attività bancarie, armatoriali e di ogni altra attività di carattere lucrativo o commerciale.

2) Il Governo italiano esonererà da ogni imposta sul reddito afferente agli immobili, da ogni imposta afferente ai terreni e da tutte le imposte complementari, gli immobili che siano:

a) di proprietà degli istituti culturali britannici in Italia contemplati dall'art. 2 dell'Accordo culturale italo-inglese del 28 novembe 1951; e

b) adibiti a scopi culturali; tuttavia, se una piccola parte di tali immobili sia utilizzata per abitazione di un impiegato di un istituto culturale, sarà, ciò nonostante, considerata come adibita a scopi culturali.

3) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno applicabili dal 1° aprile 1964.

Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta della Signoria Vostra dello stesso senso costituiscano un accordo tra i nostri due Governi in questa materia. Propongo altresì che l'Accordo entri in vigore il giorno in cui il Governo italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia ".

In risposta, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica Italiana accetta le proposte suddette e che pertanto considera la Nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia, che entrerà in vigore il giorno in cui il Governo Italiano avrà notificato al Governo del Regno Unito di aver effettuato gli adempimenti previsti a tal fine e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui uno dei due Governi avrà notificato la denuncia.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Paolo Pansa Cedronio
Incaricato d'Affari a.i.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Fanfani

LEGGE 12 marzo 1968, n. 315.

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni.

Art. 3.

Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonchè per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorchè l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.

Art. 4.

Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meri-

dionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **316**.

Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Art. 2.

Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Il ruolo è costituito da due elenchi:

a) elenco transitorio;

b) elenco effettivo.

All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrino di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o rappresentante.

Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti è obbligatorio, pena la decadenza, ed è disposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico di conferma (durata) di una o più case mandanti;

2) uno o più conti provvigioni.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 4.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in

possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Art. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Art. 7.

La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nel casi previsti dai numeri 1) e 2) del precedente comma la commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;

d) da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla commissione di cui allo articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **317**.

Modificazione alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

« La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **318**.

Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le giornate di spettacolo in cui il prezzo d'ingresso non superi il limite stabilito dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche, con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 della stessa legge, l'abbuono dei diritti erariali introitati a norma di legge, sino alla concorrenza di un importo massimo di lire 7.000.

Sui diritti erariali eventualmente introitati in eccedenza a tale limite sono corrisposti gli abbuoni previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 2.

Per le entrate derivanti da spettacoli teatrali e cinematografici e misti di cinema e varietà, nonchè per le entrate derivanti dagli spettacoli e trattenimenti indicati ai numeri 2 e 6 della tabella *A*, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nella misura dell'1 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969. A dette aliquote si applica l'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive disposizioni.

Art. 3.

E' elevata al 78 per cento la quota del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai comuni a norma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificato dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — CORONA — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1968, n. **319**.

Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: « Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **320**.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Santa Eufemia Lamezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Ugo Notaro, notaio in Nicastro (Catanzaro), iscritto nel ruolo del collegio notarile distrettuale di Nicastro, del 27 febbraio 1965, n. 62878 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Santa Eufemia Lamezia e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto aggiuntivo del notaio dott. Antonio Teti, notaio in Catanzaro, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Catanzaro, del 24 febbraio 1967, n. 103891 del repertorio generale, con il quale si rettifica e si ratifica il predetto atto costitutivo e si apportano alcune modifiche allo statuto;

Visto il secondo atto aggiuntivo del notaio dott. Antonio Teti, notaio in Catanzaro, del 20 novembre 1967, n. 108468 del repertorio generale, con il quale si integrano e si ratificano i precedenti atti e si apportano ulteriori modifiche allo statuto;

Vista la deliberazione del 27 luglio 1967 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Santa Eufemia Lamezia, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 74. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968, n. **321**.

Autorizzazione all'Automobile club di Ferrara ad acquistare un immobile.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Ferrara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla società a responsabilità limitata « Tenuta Volpe s.r.l. », con sede in Comacchio, per adibirla a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 13.850.000, la porzione immobiliare costituita da locali e da un cortile, posti al piano terra, al piano ammezzato ed al primo piano dello stabile sito in Ferrara tra la via Spadari n. 25, via Frizzi n. 21 e via della Luna n. 16-*b*, nel N.C.E.U. indicata al foglio n. 385, particelle 95/9, piani tre, vani 6; 310/7 di piani 1, vani 1; 748/8 di piani 2 e vani 19; 761 corrispondente al cortile.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1968, n. **322**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 322. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare della signora Panza Mariasofia o Maria Sofia in Bogoncelli, per il prezzo di L. 70.750.000 come da atto a rogito dottor Paolo Consolandi, notaio in Milano, in data 8 ottobre 1963, n. 10.825/4129 di rep., un immobile sito nel comune di Cinisello Balsamo (Milano), via Alberto Martini numeri 21 e 23, costituito da terreno e fabbricati industriali (formante le unità 21 e 23 del quartiere industriale), da destinare, rispettivamente, a sede del laboratorio del centro di ricerca sulla tecnologia della propulsione e dei materiali relativi, e a sede del laboratorio del centro sperimentale per le macchine utensili.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 77. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **323**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, nel comune di Sorrento.

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sorrento in data 6 agosto 1966, integrato con dichiarazione del 30 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, in rione Marano di Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **324**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle lacrime, in Vittoria.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 7 ottobre 1966, integrato con dichiarazione del 4 ottobre 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna delle lacrime, in Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968.

Nomina del presidente del Registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1938, n. 1912, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 793, concernente l'istituzione del Registro aeronautico italiano;

Visto l'art. 9 dello statuto del Registro aeronautico italiano, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, concernente la nomina del gen. di S. A. in ausiliaria Renato Abbriata a presidente del Registro aeronautico italiano;

Considerato che a decorrere dal 15 febbraio 1968 verra a scadere l'incarico conferito al gen. Abbriata con il sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1963;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente del Registro aeronautico italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 16 febbraio 1968, l'ing. Giorgio Gristina è nominato presidente del Registro aeronautico italiano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1968
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 270

(2867)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali, previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascuno provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, con il quale venne costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze, la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di membro, il dott. ing. Renato Giani all'epoca ingegnere capo del genio civile con funzioni ispettive;

Considerato che l'ing. Giani è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. arch. Ivo Lambertini ingegnere capo del genio civile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, in sostituzione del dott. ing. Renato Giani, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito all'ingegnere Ivo Lambertini, ingegnere capo del genio civile, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1967
Registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 324

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 27 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(2692)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1968.

Costituzione del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1967, con il quale di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stati nominati nel comitato di amministrazione i rappresentanti dei lavoratori portuali;

Viste le designazioni per le nomine a membri del comitato di amministrazione di cui all'art. 4 della legge succitata;

Decreta:

E' costituito il comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » come appresso:

Presidente:

Natali on. avv. Lorenzo, Ministro per la marina mercantile.

Membri:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

Crisostomi dott. Ettore, ispettore generale del Ministero della marina mercantile;

Rinaldis dott. Filippo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Milano dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Lo Vecchio Musti prof. Manlio, in rappresentanza dei commercianti;

Forcignanò dott. Giovanni, in rappresentanza degli armatori;

Papagno dott. Domenico, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

de Stefano Marino, Betti dott. Leo e Gioè Giovanni, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL;

Bruzzone Giovanni, Ciufi Angelo e Rum Luigi, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL;

Ortolani Aldo e Di Mario Mario, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP;

Lo Pinto dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile.

Eserciterà le funzioni di segretario il direttore di divisione dott. Salvatore Lo Pinto.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

(3053)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1968.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Viste le designazioni per le nomine a membri del collegio dei revisori di cui all'art. 6 della legge succitata;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 21 novembre 1967, concernente le nomine dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali in seno al collegio dei revisori;

Decreta:

E' costituito il collegio dei revisori dei conti del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » come appresso:

Membri effettivi:

Tavernese dott. Raffaele, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Orga dott. Luigi, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro;

Montanari dott. Amedeo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

Ratti rag. Agostino, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL, membro;

Persico dott. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione italiana lavoratori dei porti - CGIL, membro.

Membri supplenti:

Palombi dott. Ermanno, consigliere di 2ª classe, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

Cavallucci avv. Pietro, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - UILTATEP, membro.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Nomina dei vice presidenti del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge succitata;

Decreta:

Sono nominati vice presidenti del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »:

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

de Stefano Marino, rappresentante della Federazione italiana lavoratori dei porti - CISL.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: NATALI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Modificazione alla tabella di classificazione per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, che consente la modifica della tabella delle classificazioni annessa alla legge stessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici su proposta del comitato centrale per l'albo predetto;

Visti i decreti ministeriali div. 33ª, in data 10 giugno 1963, n. 832, e 22 febbraio 1964, apportanti modifiche alla suddetta tabella di classificazioni;

Visto il verbale della riunione del 28 febbraio 1966, nella quale il comitato centrale ha deciso di proporre la istituzione di una nuova categoria di iscrizione da aggiungere in calce alla esistente tabella distinguendola con il n. XXIII, e con la seguente formulazione: « Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia di cui alla categoria XVII »;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la cennata proposta del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori;

Decreta:

La tabella di classificazioni per le iscrizioni nell'albo nazionale dei costruttori, descritta nelle premesse, e modificata con l'istituzione di una nuova categoria di iscrizione distinta con il n. XXIII e con la seguente formulazione:

« Opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia di cui alla categoria XVII ».

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(2697)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1968.

Sostituzione del gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, relativa alla sistemazione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1960, n. 507, registrato alla Corte dei conti addì 22 agosto 1960, registro n. 80, foglio n. 171, con il quale il direttore centrale a riposo Pizzorno dott. ing. Alberto è stato nominato gestore dell'esercizio, con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Ravvisata l'opportunità che le funzioni suddette vengano affidate all'ispettore generale Sichicelli dott. Giovanni, funzionario della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1968 il direttore centrale a riposo Pizzorno dott. ing. Alberto cessa dalle funzioni di gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

Con la stessa decorrenza le suddette funzioni sono attribuite all'ispettore generale Sichicelli dott. Giovanni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Registro n. 113 Trasporti - I.G.M.T.C., foglio n. 177

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Determinazione delle spese per l'anno 1968 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1967, concernente la determinazione per l'anno 1967 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1968 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1968, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate è stabilito nelle seguenti misure:

a) Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) .	L.	837.890.761
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	1.996.053.985
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria .	»	1.112.180.929
4) assicurazione tubercolosi .	»	262.963.918
5) assegni familiari	»	3.090.629.037
Totale . . .	L.	7.299.718.630
b) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: assicurazione per le malattie e tutela della maternità	L.	2.200.000.000
c) Gestioni di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	1.403.600.000
Totale generale . . .	L.	10.903.318.630

Art. 2.

Le somme stabilite dal decreto ministeriale 7 febbraio 1967 a carico delle gestioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e della cassa unica per gli assegni familiari per il finanziamento del servizio per i contributi agricoli unificati relative all'anno 1967, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono rettificate come segue:

assicurazione per la disoccupazione involontaria	L.	1.278.113.377
assegni familiari	»	3.001.908.212

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2840)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esportazioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Vista la lettera n. 103526, del 17 gennaio 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto collegio, il dott. Francesco Sposato, in sostituzione del dott. Mariano Marano, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Francesco Sposato è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Mariano Marano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il Ministro: Andreotti

(2673)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Casciana Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Casciana Terme, comprendente le località di Poggio della Farnia, Colle Montanino, Parlascio e Ceppato;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casciana Terme (Pisa);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, sita in prossimità del capoluogo coperta completamente di pini e di altre piante di alto fusto, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e, dominando tutta la vallata, offre, per la sua stessa posizione elevata, il godimento di uno splendido panorama;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Casciana Terme (Pisa) — comprendente le località di Poggio della Farnia, Colle Montanino, Parlascio e Ceppato — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da sud, a partire dal corno destro dell'origine del botro di Borra, il confine del vincolo segue verso nord-ovest il suddetto botro lungo il fondo valle fino ad incontrare la strada vicinale che dal botro raggiunge l'abitato di Ceppato, indi procede verso ovest e segue la strada comunale detta Pisana verso S. Ermo fino ad incontrare a nord la strada provinciale del Commercio Secondo; da tale bivio prima verso est, poi verso sud segue detta strada fino al ponte di Botricione per Chianni; da qui verso sud-est segue la strada provinciale per Chianni fino all'incrocio della via comunale per Colle Montanino in località Le Querciole; da qui verso sud percorre la via comunale suddetta fino alla via vicinale delle Casacce, che segue fino al suo incrocio ideale col botro del Riguario, segue quest'ultimo e attraversando la via vicinale della Valle raggiunge il sentiero posto a sud del Poggio e segue il medesimo fino all'incontro con la via comunale del Poggio a sud della Villa Poggi; quindi prosegue verso ovest lungo la via vicinale del lago Nero e poi verso nord fino al suo incontro ideale col corno destro del botro di Borra (punto di partenza).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, curerà che il comune di Casciana Terme provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa

Adunanza del 10 novembre 1966

L'anno 1966 e questo giorno dieci del mese di novembre, in Pisa, alle ore 16, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa.

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la presenza dei componenti la commissione in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) CASCIANA TERME (PISA) - Proposta vincolo in località Poggio alla Farnia.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità:

Delibera:

Ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, ai fini della protezione di cui alla legge suddetta, la zona sita in comune di Casciana Terme, delimitata dai seguenti confini, segnati in rosso nell'allegata planimetria:

Iniziando da sud a partire dal corno destro dell'origine del botro di Borra, il confine del vincolo segue verso nord-ovest il suddetto botro lungo il fondo valle fino ad incontrare la strada vicinale che dal botro raggiunge l'abitato di Ceppato, indi procede verso ovest segue la strada comunale della Pisana verso S. Ermo fino ad incontrare a nord la strada provinciale del Commercio Secondo; da tale bivio prima verso est poi verso sud segue detta strada fino al ponte del Botricione per Chianni; da qui verso sud-est segue la strada provinciale per Chianni fino all'incrocio della via comunale per Collemontanino in località Le Querciole; da qui verso sud percorre la via comunale suddetta fino alla via vicinale delle Casacce che segue fino al suo incontro ideale col botro del Riguario; segue quest'ultimo e attraversando la via Vicinale della Valle raggiunge il sentiero posto a sud del Poggio e segue il medesimo fino all'incontro con la via comunale del Poggio a sud della Villa Poggi; quindi prosegue verso ovest lungo la via vicinale del lago Nero e poi verso nord fino al suo incontro ideale col corno destro del botro di Borra (punto di partenza).

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica del comune di Daiano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 2 marzo 1964 con la quale il comune di Daiano (Trento) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 80 del 9 novembre 1963;

Vista la delibera n. 49 del 9 dicembre 1967, vistata dalla Giunta provinciale di Trento in data 19 gennaio

1968, n. 5201/13 B, con la quale il consiglio comunale di Daiano (Trento) ha revocato la citata delibera consiliare n. 80 del 9 novembre 1963;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1968 con la quale il comune di Daiano (Trento) ha comunicato all'Ente nazionale per l'energia elettrica la revoca della domanda di concessione sopra indicata;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Daiano (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Daiano (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 11 marzo 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa della società « Elettrificazione Rezzo di Aldo Amadeo & C. - Società in nome collettivo », con sede in Rezzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687454 del 2 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della società « Elettrificazione Rezzo di Aldo Amadeo & C. - Società in nome collettivo », con sede in Rezzo (Imperia);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Genova, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla società « Elettrificazione Rezzo di Aldo Amadeo & C. - Società in nome collettivo », con sede in Rezzo (Imperia), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della società « Elettrificazione Rezzo di Aldo Amadeo & C. - Società in nome collettivo », con sede in Rezzo (Imperia), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla società « Elettrificazione Rezzo di Aldo Amadeo & C. - Società in nome collettivo », con sede in Rezzo (Imperia), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

(2695) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 marzo 1968

(2694) p. *Il Ministro*: PICARDI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1968.

Sostituzione del rappresentante dei piccoli industriali in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ENAPI per il triennio 21 luglio 1966-20 luglio 1969;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1967, concernente la nomina del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno al predetto consiglio d'amministrazione, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Vista la lettera n. 49717, in data 6 marzo 1968, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato l'ing. Renato Brizzolari quale rappresentante dei piccoli industriali in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), in sostituzione del cav. lav. Attilio Benigni, deceduto il 5 gennaio 1968;

Decrtea:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Renato Brizzolari è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, quale rappresentante dei piccoli industriali, in sostituzione del cav. lav. Attilio Benigni, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1968

(2691) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada comunale « Ponte Felcino-Ponte Pattoli-Ponte Resina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione comunale di Perugia n. 14254 del 22 maggio 1967, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada comunale « Ponte Felcino-Ponte Pattoli-Ponte Resina » di km. 8+500;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Perugia in data 26 luglio 1967;

Visto il parere favorevole del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria n. 10227/39-332 del 12 gennaio 1968;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione comunale di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada comunale « Ponte Felcino-Ponte Pattoli-Ponte Resina » con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali o provinciali il diritto di precedenza deve essere sospeso per esser ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione comunale di Perugia fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quelle di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Modifica della composizione della deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1968, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1968;

Vista la delibera n. 150 in data 16 febbraio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha chiesto che il dott. Urbano Aletti, membro effettivo della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito, in tale incarico dal dott. Giancarlo Del Vecchio;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Del Vecchio è chiamato a far parte della deputazione della Borsa valori di Milano per l'anno 1968, quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Urbano Aletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale », che avrà luogo a Reggio Emilia dal 28 aprile al 1° maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 12 ottobre 1967, a pag. 38, Presidenza del Consiglio dei Ministri, elenco « Cavalieri », in luogo di: « Minichielico Armando », leggasi: « Minichiello Armando ».

(3081)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1968, registro n. 3, foglio n. 169, sono stati:

a) respinti i seguenti ricorsi straordinari prodotti dai professori:

Flavi Giuseppe in data 12 dicembre 1963;
Papini Federico in data 27 novembre 1963;
Perretta Francesco in data 12 dicembre 1963;
Scogna Giovanni in data 12 dicembre 1963;
Strepparava Flavio in data 27 novembre 1963;
Vitacolonna Armando in data 10 dicembre 1963;

b) dichiarati irricevibili i seguenti ricorsi straordinari prodotti dai professori:

Spallanzani Osvaldo in data 11 dicembre 1963;
D'Agostino Vincenzo in data 14 dicembre 1963;
Fantini Luigi in data 10 dicembre 1963;
Fedrigo Onofrio in data 12 dicembre 1963;
Salvatore Amedeo in data 16 dicembre 1963;
Zalaffi Zelinda in data 9 gennaio 1964.

I predetti ricorsi furono presentati avverso il rigetto delle domande intese ad ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nelle scuole secondarie di avviamento professionale presentate ai sensi dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(2921)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1968, registro n. 17, foglio n. 31, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 27 aprile 1967 dalla prof.ssa De Caro Grazia, avverso il decreto ministeriale 9 maggio 1966, con cui è stata disposta la retrodatazione della nomina al 1° ottobre 1939, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226, nel ruolo di « professore » anzichè in quello del « personale direttivo ».

(3112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Conegliano Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 384, è stato approvato il progetto di varianti al piano regolatore generale del comune di Conegliano Veneto (Treviso).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3109)

Approvazione del piano di zona del comune di Trani

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, n. 1451, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Trani.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3014)

Approvazione del piano regolatore particolareggiato delle località di Borgo Piave, Caorera, Lambioi, Lanta e Nogarè del comune di Belluno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 22 marzo 1968 è stato approvato, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 785, il piano regolatore particolareggiato delle località di Borgo Piave, Caorera, Lambioi, Lanta e Nogarè, relativo al trasferimento parziale dell'abitato di Borgo Piave e al trasferimento totale degli abitati di Lanta e Lambioi, tutti appartenenti al comune di Belluno.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(3015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.002.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1968, il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.141.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Roverè della Luna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Roverè della Luna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1968, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.394.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 764.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.995.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.227.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3136)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.161.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della *carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità* e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della *carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità* e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani. *gli italiani non appartenenti alla Repubblica.*

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati ed invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851;

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

d) per i profughi disoccupati;

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

e) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in lettere o filosofia o la laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla facoltà di Magistero.

Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Le libere docenze universitarie in materia specifica, cioè attinenti alla carriera, sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto;

h) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che trasmesse le eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuole, sulla base di riproduzioni fotografiche;

3) svolgimento di un tema relativo a problemi di organizzazione di gallerie e musei e di tutela e conservazione delle opere d'arte.

La durata di ciascuna delle prove scritte è fissata in otto ore.

Prova orale:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente, e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente, relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedature delle opere e degli oggetti di arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte, e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura e arti cosiddette minori nelle diverse epoche;

4) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento della amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito e che intendano far valere i titoli per la riserva di posti o di preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori, dovranno far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione da parte del Ministero della Pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi - i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far prevenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti- Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo di L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami relativi almeno al primo anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numer 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servzio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 3 dellalegge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dello impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelle delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppo o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza.

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio d'amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Registro n. 98 *Pubblica istruzione, foglio n.* 188

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la sua propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .: il suo titolo di studio è integrato da . . anni di corso di perfezionamento attinente alla carirera; (oppure) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2199)

Proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1968, con i quali sono stati indetti novantatre concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1968;

Considerato le difficoltà in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi a causa dell'eccezionale situazione determinatasi nelle Università;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati ai concorsi indetti con i precitati decreti ministeriali 6 febbraio 1968 fissato al 10 aprile 1968;

Decreta:

Ferma restando la data del 10 aprile 1968, stabilita dai decreti ministeriali 6 febbraio 1968, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 30 aprile 1968 il termine per la presentazione delle pubblicazioni.

Roma, addì 26 marzo 1968

Il Ministro: GUI

(3342)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso alla cattedra di « Figura e ornato modellato » nel liceo artistico di Bologna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II al n. 13 del 30 marzo 1967, è stato pubblicato il risultato relativo al seguente concorso: « Figura e ornato modellato » nel liceo artistico di Bologna, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1964.

(3183)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche al decreto ministeriale 14 febbraio 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'interno e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 21 marzo 1968, concernente « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante nuovi programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno »;

Considerato che alla data — 5 aprile 1968 — di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, n. 166, il concorso di cui sopra non si sarà esaurito e che, anzi, saranno ancora aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione;

Ritenuto di modificare il decreto ministeriale 14 febbraio 1968, con cui è stato indetto il predetto concorso, in relazione alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso pubblico per esami, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968), a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno possono partecipare, fermi restando gli altri requisiti prescritti, anche coloro che siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio.

Art. 2.

Nel programma di esame del concorso, la materia di cui al n. 11) dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 febbraio 1968, « Storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri » è sostituita dalla seguente:

« Storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate ».

Art. 3.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 14 febbraio 1968, iniziato a decorrere dal 19 marzo 1968, è prorogato e scadrà dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1968
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 398

(3187)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1967, avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 maggio 1968, con inizio alle ore 8.

(3325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Considerato che il dott. Romano Camorali, vincitore della condotta medica del comune di Corniglio, ha rinunciato alla assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968;

Atteso che, per quanto precisato, il dott. Marcello Ramolini, che segue in graduatoria, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Corniglio, indicata dal medesimo come prima in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 543 del 31 gennaio 1968, il dott. Marcello Ramolini è dichiarato vincitore della condotta medica di Corniglio, in sostituzione del dott. Romano Camorali rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Corniglio.

Parma, addì 22 marzo 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

(3119)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1676 in data 20 aprile 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1965;

Visto il decreto n. 3067 del 15 maggio 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che il dott. Armento Rocco, segretario della commissione teste' cennata è stato trasferito, per disposizione ministeriale ad altra sede e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione con altro funzionario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Costanzo Natalia, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità, viene nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Rocco Armento trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Cremona, addì 18 marzo 1968

Il medico provinciale: BORROMEI

(2876)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2474-AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale sono stati dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Bovolenta, Masera, Casalserugo, Polverara e del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, Sant'Elena, i dottori Simio Carmelo e Magni Vittorio;

Visto il proprio decreto n. 292-AA.6/6 del 16 febbraio 1968, con il quale a modifica del precedente provvedimento veniva dichiarato vincitore della condotta del consorzio veterinario di Vescovana, Barbona, Granze e Sant'Elena il dott. Baldi Guido, essendo stato considerato rinunciatario il dott. Piccolin Giuseppe;

Vista la nota in data 13 marzo 1968, con la quale il presidente del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze e Sant'Elena, segnala che il dott. Baldi Guido non ha assunto nei termini prescritti regolare servizio e per cui deve ritenersi rinunciatario del posto conferitogli,

Ritenuto di dover assegnare il posto predetto al candidato che segue il dott. Baldi in graduatoria e che l'ha espressamente richiesto nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 2473-AA.6/6 in data 28 novembre 1967, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Antonio Fernando Zattarin, classificato al quinto posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnato alla condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Vescovana, Barbona, Granze, Sant'Elena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 15 marzo 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

(2850)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1593 del 5 maggio 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Messina;

Visto il proprio decreto n. 2118 del 28 aprile 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dianzi citata, nonchè la graduatoria formata dalla commissione stessa relativa ai concorrenti risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Tarantino Giovanni . . . . . punti 173,796
2. Scopelliti Michele . . . . . . » 163,793
3. Romeo Giuseppe . . . . » 130,622

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Messina.

Messina, addì 12 marzo 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1340 del 12 marzo 1968, con il quale è stato approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 1593 del 5 maggio 1966;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta.

Il dott. Tarantino Giovanni è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e viene assegnato al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Messina.

Il sindaco del comune di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Messina.

Messina, addì 12 marzo 1968

Il veterinario provinciale: DI GRAZIA

(2738)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.